

**Cass. civ. Sez. I Ord., 14-02-2022, n. 4796 (rv. 664020-01)**

I provvedimenti giudiziari relativi alla modifica delle modalità di frequentazione e visita dei minori sono ricorribili per Cassazione, con superamento del filtro dell'inammissibilità per difetto di decisorietà, nel rilievo assunto dall'errore di diritto per violazione del principio della bigenitorialità, che riceve tutela nell'art. 337 ter c.c. e nell'art. 8 CEDU. (Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 15/10/2020)

**FONTI**

CED Cassazione, 2022

**Cass. civ. Sez. I Ord., 14-02-2022, n. 4796**

**MINORI**

In una situazione fattuale in cui venga in considerazione, insieme all'interesse del minore ad una crescita equilibrata nel mantenimento del rapporto con le figure genitoriali ed il reciproco diritto di entrambi i genitori a quel rapporto e frequentazione, la distinta posizione del genitore collocatario al mantenimento delle relazioni sociali, affettive e lavorative godute nell'originaria sua residenza - rispetto alle quali la convivenza more uxorio, sorta altrove, si sia posta in soluzione di continuità ed il cui rilievo torni al venir meno della relazione di fatto - può essere presa in considerazione dal giudice del merito che del primo autorizzi lo spostamento della residenza, purchè ciò avvenga in un calibrato equilibrio con la disciplina del diritto di visita del figlio da parte del non collocatario a tutela del diritto alla bigenitorialità.

**Cass. civ. Sez. I Ord., 14-02-2022, n. 4796**

**MINORI**

Il genitore collocatario, potrebbe manifestare la necessità di trasferirsi per motivi di lavoro od altro. Il diritto al trasferimento dalla propria residenza e sede lavorativa, costituiscono oggetto di libera scelta dell'individuo, espressione di diritti fondamentali enunciati della Costituzione.

**Cass. civ. Sez. I Ord., 14-02-2022, n. 4796 (rv. 664020-02)**

Il diritto del minore al mantenimento di rapporti equilibrati e continuativi con entrambi i genitori (art. 337 quater c.c.), che in via sistematica si colloca all'interno di quello al rispetto della vita familiare di rilievo convenzionale (art. 8 Cedu), là dove si verifichi la crisi della coppia va riconosciuto dal giudice del merito in composizione con l'interesse del genitore, collocatario e non, nella loro reciproca relazione in cui l'interesse primario del figlio deve porsi quale punto di "tenuta" o "caduta" della mediazione operata. Il giudice del merito chiamato ad autorizzare il trasferimento di residenza del genitore collocatario del minore deve pertanto valutare con l'interesse di quest'ultimo, nell'apprezzata sussistenza della sua residenza abituale quale centro di interessi e relazioni affettive, quello del genitore che abbia richiesto il trasferimento e, ancora, del genitore non collocatario su cui ricadono gli effetti del trasferimento autorizzato, per le diverse peggiorative modalità di frequentazione del figlio che gliene derivino. (Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 15/10/2020)

**FONTI**

CED Cassazione, 2022